Numero della proposta **192**

414

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863

Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. Aprile 1864.
dal Ministro Delle Finanze

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» **2°**

» **3°**

» **4°**

» **5°**

» **6°**

» **7°**

» **8°**

» **9°**

Relatore

Adottata nella tornata del **186**

Seduta del dì 14 Dicembre 1864.

4

Cessazione delle città e fiere franche.

Presenti tutti i commissarii, meno quello del terzo ufficio, il deputato Cavallini.

Si è proceduto alla nomina del presidente e del segretario della commissione, e sono risultati eletti:

Presidente il deputato Busacca

Segretario il deputato Macrì.

Il presidente ha invitato i componenti la commissione a riferire intorno al mandato dei loro uffizii.

1° ufficio Busacca riferisce come il suo ufficio avesse voluto esaminare non la tesi generale, ma la condizione delle diverse città interessate; tratta particolarmente di Livorno, chiamando l'attenzione della commissione sulla decadenza sempre crescente di quella città, e conclude avere ricevuto dal primo ufficio il mandato di procurare che la commissione studii il modo di render meno grave alle città interessate l'abolizione delle loro franchigie.

2° ufficio Morosoli, notato come i benefizii per diritto politico non si concedono mai con la clausola di non ritirarli, riferisce che il suo ufficio gli abbia dato mandato di propugnare l'abolizione delle città franche.

4° ufficio Malenchini esamina lungamente le conseguenze dell'abolizione

delle franchigie di Livorno, fa no. tare alla commissione come l'indo. mani della legge diecimila operai rimarrebbero di lavoro e come soffrirebbe grandissimo detrimento anche la pro. prietà immobiliare urbana: Il suo uf. ficio gli conferì mandato di sostenere un compenso a Livorno, sia compiendo il porto, sia cedendo una parte dei beni demaniali, sia in qualunque al. tro modo, che la Commissione reputerà con. venienti

5° ufficio Casaretto esposto come avesse ricevuto mandato di prefugnare la costruzione dei docks, esamina i di. versi sistemi di questi, e il modo in cui può meglio evitarsi il contrabando.

6° ufficio Alfieri Carlo: il suo ufficio vorrebbe abolite le città franche e la fiera franca di Sinigaglia nel termi. ne di un anno solo: espone i vantag. gi che Livorno sperimenterà pel trasp. rimento della capitale sia a Firenze sia anche a Roma.

7° ufficio Macrì: il suo ufficio ha appro. vato unanime in tesi l'abolizione delle franchigie, ma si è occupato del modo di siffatta abolizione. L'uffi. cio ha considerato come la suprema ragione per l'abolizione anzidetta sie. no le vie ferrate ed i docks; però i docks non sono ancora costruiti in nissun luo. go, e quanto alle vie ferrate la città di Messina non solo non ne ha

nissuna al presente, ma tarderà ancor molto a vederle in esercizio. Di conseguenza l'ufficio tuttavia dandogli mandato di sostenere la legge, ha aggiunto la raccomandazione di fare istanza al governo perchè presto siano costruiti i docks, e compiute le strade ferrate siciliane.

8° ufficio Lualdi. Parla dello stato attuale di Livorno, particolarmente dopo la diminuzione delle tariffe: dichiara avere ricevuto mandato di sostenere la legge, raccomandando alla commissione di trovare un mezzo per evitare gli effetti dannosi di una abolizione incondizionata delle franchigie.

9° ufficio Leopardi. Ha ricevuto il mandato di propugnare l'abolizione delle franchigie e la costruzione dei magazzini generali.

Essendo l'ora tarda, il presidente ha sciolto la seduta

Ministero delle Finanze

1

436

Progetto di legge
per la cessazione delle Città franche
(Ancona, Livorno, Messina)
e della fiera franca di Sinigallia.

Signori!

Allorchè vi piacque di approvare che il Regolamento Doganale delli 11. Settembre 1862. avesse provvisoriamente forza di legge noi volemmo, però, fare una riserva per ciò che si riferiva alla cessazione delle Città e fiere franche e alla cessazione delle Cambiali nelle provincie Meridionali. Chiamati a sancire in via di urgenza un Regolamento che doveva tradursi in atto col 1.° gennaio 1863. veniva meno il tempo alle discussioni a cui quelle gravi materie potevano dar luogo, nè d'altra parte le sollecitudine era tanto necessaria dacchè le disposizioni ad esse relative non dovevano aver vigore che in tempi assai più lontani. Ora bene, dopo le prove che vedemmo in questi ultimi mesi e i fatti che, a così dire, quotidiani si succedevano a cagione di quei privilegi anche troppo tollerati, io intendo di richiedere intorno ai medesimi la vostra sentenza.

Le città franche e le fiere franche costituiscono una condizione di cose anormale, incompatibile con un buon regime doganale, dispendiosa per l'erario, pernicciosissima per l'inosservanza delle leggi

alla quale porgono occasione di eccitamen=
=to. Gli argomenti che provano tale verità
sono stati esposti molte volte e lo furono
eziandio dal mio predecessore allorchè ven=
=ne a chiedervi di approvare il Regola=
=mento delle Dogane, cosicchè mi parrebbe
soverchio il ripeterli. Lasciamo quindi
da parte i principii, intorno ai quali
mi tengo sicuro del vostro assenso ed
esaminiamo la questione sotto un altro
lato, quello che suole pure far forza spes=
=so negli animi, dico sotto il lato dell'uti=
=lità e dell'opportunità.

Ora, o Signori, limitandoci anche
a queste sole considerazioni parmi che
tutt'altro che buona debba sembrarci
quella istituzione. Coll'odierno movimen=
=to commerciale, colle per così dire scema=
=te distanze fra popolo e popolo per opera
delle ferrovie, quei centri artificiali non
hanno più alcuna ragione di esserci.
Essi potevano certo giovare quando le
comunicazioni erano ardue, dispendiose, e
gli scali marittimi in cui le merci si
accumulavano potevano allora certa=
=mente avvantaggiare il commercio, se an=
=che per attuare quella accumulazione fos=
=sero costretto a tenere inerti ingenti capi=
=tali; le vendite non facendosi che dopo
un certo lasso di tempo e per lo più in
certe stagioni, nelle quali poi affluivano da
tutte le parti i compratori, utili senza
dubbio riuscivano allora i Depositi Doga=
=nali merci i quali il commercio potes=
=sero esimersi dalle anticipazioni dei dazii,
derrate che solo assai più tardi venivano
consumate.

Ma a misura che si moltiplicavano le ferrovie, che i fili elettrici si allungavano, che si ampliava la navigazione a vapore era naturale che la condizione delle cose dovesse mutare. Di quelle grandi innovazioni era naturale che si risentissero prima di tutt'altro i fatti economici e che da nuovo impulso fossero ora sprovviste le contrattazioni. Per tal modo al commercio di Deposito poco e stentato sempre sottentrava quello di spedizione tanto più fecondo, e per tal modo si vedevano allora muovere le merci con inaudita celerità dai più remoti punti del globo verso i luoghi ove erano richieste per la consumazione. E questa, se io non erro, è la ragione principale per cui gli scali marittimi i quali o per la sicurezza dei porti o per la propizia situazione stanno per così dire al capo delle ferrovie più importanti costituiranno sempre altrettanti centri naturali di spedizione, metteranno a contatto produttori e consumatori e vivranno in condizioni floridissime senza che siavi perciò mestieri di privilegi o di esenzioni.

I depositi permanenti in certe prestabilite luoghi, segregati dal resto del Regno, turbano tutta l'economia dei nostri Statuti Doganali; le città franche avrebbero anziché scemare gli ostacoli al movimento delle merci per le molte discipline che si richiedono a invigilarle. Così gli uni come le altre sono stati oggimai dall'esperienza condannati.

Ma abbandonando quelle istituzioni che arrecarono pure qualche utilità almeno in altri tempi, non se ne dovranno instaurare altre per colmare il vuoto che quelle cessate lascierebbero? Io penso che ciò debba certamente farsi e parmi che nessuna instituzione possa meglio rispondere all' intento di quella che già vi raccomandava il mio predecessore, che fece per tutto eccellenti prove e che non mancherà di farle anche fra noi per poco che sia dal Governo assecondata.

Io accenno, e l' avrete già indovinato, o Signori, ai docks o magazzini generali, i quali mentre saranno disposti in modo da poter accogliere con ogni facilità i più larghi depositi di merci, offriranno in pari tempo ogni agevolezza pei trasporti delle medesime, stimoleranno la produttività dei capitali da quelle rappresentati e fatti circolanti, e ciò bene spesso senza che vi sia bisogno di spostarle. Voi tutti sapete, o Signori, quale e quanto sia in Inghilterra il movimento dei Warrants e come esso abbia cooperato a quel miracolo di grandezza a cui il commercio Inglese ha saputo innalzarsi.

Nel progetto di legge che ho l'onore di presentarvi io non ho creduto di dover far menzione dei porti-franchi che a tenore dell' art.° 93. del Regolamento avrebbero dovuto prendere il posto delle Città franche. Dalle molte dimande che mi pervennero in questi ultimi tempi io ho potuto rilevare come sia stata accolta (da appuntarsi) favorevolmente la proposta

per la instituzione dei magazzini generali e come si vedano raccogliendo i mezzi per effettuarne in più luoghi. Io credo quindi che con questo nuovo indirizzo a cui piega il commercio poco utile riuscirebbe l'istituzione dei Porti franchi, i quali non vanno scompagnati da taluni di quegli inconvenienti che nelle città franche si deplorano. E dirò di più che dopo di avere esperimentati i vantaggi che quei magazzini arrecano credo che Fino Genova vorrà preferirli al suo porto franco, non fosse che per troncare gli ultimi nervi al contrabbando.

Il citato art° 93. voleva che col 1° gennaio del 1866. cessasero le città franche, ma parvemi che il termine fosse troppo breve, dopo il tempo trascorso dalla pubblicazione del Regolamento, per mettere in grado quelle città di conformarsi al nuovo avviamento commerciale e di provare i benefici effetti dei magazzini generali per gli studi dei quali e per raccogliere i capitali necessarii per le approvazioni, per le costruzioni, ecc. richiedevasi intervallo non breve. Ed io avrei inoltre desiderato di poter congiungere il termine di quei privilegi con qualche fatto che migliorasse le condizioni di quelle città, p.e. l'apertura di una ferrovia, ecc. fatti però che se anche non dovranno esattamente dalla cessazione delle franchigie in discorso, sono pure per buona sorte assai prossimi ad avverarsi.

Per queste considerazioni io avviserei fosse da protrarre il tempo prestabilito all'abolizione delle città franche sino

al 1° gennaio del 186[illegible], tempo nel quale
Donna essere compiuta non solo ma in pie-
=no esercizio la ferrovia da Ancona a
Roma e compiuto altresì saranno quelli
da Livorno a Bologna e da Messina
a Catania. Ciò essendo, voi vedete, o
Signori, come Ancona si troverebbe in un
contatto quotidiano, per dir così, non solo
cogli Abruzzi, ma anche coll' Umbria,
colla Toscana e colle Provincie Romane,
come Livorno superando l' Apennino
potrebbe condurre agevoli traffici con tutta
l' Italia Centrale e Settentrionale e com
Messina si unirebbe a Catania e dopo
non lungo tempo anche a Palermo.

Una delle conseguenze che deriverà
da tale soppressione sarà la cessazione
dei tributi che andavano uniti a quelle
franchigie. A voi è noto, Signori, come
da tempo immemorabile la Camera di
Commercio e il Municipio di Ancona
siano obbligati di versare nelle casse del
Tesoro un annuo canone di scudi roma-
=ni quattro mila pari a lire 21,800.; come
ai sia per Livorno una tassa di com-
=mercio e un diritto d' estrazione dovuti
la prima per le derrate forestiere che
per qualsiasi destinazione ivi entrano,
l' altro pei grani pure forestieri che
di là escono; come vi sia anche un di-
=ritto di stallaggio sulle merci estere che
vanno a Messina, diritti e tributi ai
quali accenna il 2° articolo del progetto
di legge. Quanto alle fiere franche di
cui tocca l' art° 3° voi pur sapete come
la sola Sinigallia goda di quel privi-
=legio concesso, dicono fino dal 1200.;

come che fino a questi ultimi tempi abbia avuto per base, non già una legge, ma il solo beneplacito dei Pontefici che dovevano dal proposito ogni anno rinnovarsi.

Quest'ultima circostanza, o Signori, che io ho voluto a bella posta notarvi, parmi basti di per se a dimostrare come quella fiera abbia avuto sempre un carattere labile, poco sicuro, precario. Quale assegnamento potesse farsi sopra un'istituzione che ad attuarsi richiedeva ogni anno una concessione del Governo lascio a voi di considerare.

La fiera durava venti giorni, ha poi = innovavano le franchigie date, le quali erano: facoltà nei negozianti di tener magazzeni di merci estere non sdoganate senza prevenir la dogana di quelle che fossero state vendute, fuorché al finir della fiera, quelle rimaste fossero state bollate; sgravamento del decimo del tributo di entrata per quelle merci che durante la fiera erano poste in consumazione nello Stato; rinunzia ai diritti di magazzinaggio per le altre che non venduteresta vano nei fondachi della Dogana; diminuzione di un 3. per 100 - sui quelli di entrata ed esenzione degli altri di ostellaggio per le merci residuali quando fossero state rimandate in esportazione entro il termine di sei mesi dopo cessata la fiera; facoltà dato agli abitanti se anche non negozianti di fornirsi in fiera senza pagamento di dazio di merci forestiere limitatamente al loro bisogno per un anno; abolizione in fine del tributo Doganale per certi salatis che ai poveri di quella terra era concesso

di comprare fino ad una somma di L. 16. per persona.

Quella fiera era così una specie di porto franco temporaneo, e tali erano i vantaggi che arrecava ai Sinigalliesi. Ora accennerò dei danni che cagionava alla Nazione, e vedrete, o Signori, se tali non siano da far traboccare dal lato loro la bilancia. Lascio di parlare della necessità in cui quella fiera pone il Governo di stringere la città con vigili guardie affinchè le merci non si diffondano frodando il dazio nel resto dello Stato; osservo solo che ad onta della grande copia di quelle, ad onta delle grosse vendite e delle mille contrattazioni quotidiane, gl' introiti della Dogana non ascesero durante la fiera del 1862. che a 160. mila lire, quelli di tutto l'anno toccarono appena la somma di lire 250. mila. È vero che nell' anno teste decorso s' introitarono per le operazioni della fiera L. 274,919. 49. sopra L. 519, 964. 88. incassato nel corso di tutto l'anno, ma ciò in gran parte è da ascriversi alla circolare che limitò il trattamento degli zuccheri raffinati a quelli che contengono meno del mezzo per cento di materie eterogenee compresa la glucosa ed esclusa l'acqua. Da ciò vi piaccia inferire quale e quanto sia stata la estensione delle frodi, quale lo scapito dell' erario, a cui vorrete pure aggiungere la spesa che lo Stato è costretto di sostenere, dico ben 30. mila lire, o pel personale maggiore che colà occorre in quella occasione o per la doppia vigilanza.

Signori, se quella fiera privilegiata non fosse anche dunque un anacronismo in questi tempi di civile uguaglianza e collo spirito che informa tutte le nostre istituzioni, io credo che le cifre che vi sottoposi basterebbero a farvene decretare l'abolizione. Voi io l'avrei tollerata certo fin qui, ne avrei permesso che anche l'anno scorso essa si aprisse se non fossi per ciò stato guidato da una considerazione, se pur avessi cioè voluto seguire lo esempio dei miei predecessori, i quali, con ragione penso, riputavano conveniente che certi atti venissero compiuti dal potere legislativo. Ma nel mentre per l'anno corrente non la concederò che a condizione del pagamento da parte del Municipio di Sinigallia delle spese che sosterrà la finanza di circa L. 15,000-, a cominciare dal 1865 io intendo che quella fiera debba cessare, che debba aver fine una istituzione che troppo discorda con tutta l'economia delle nostre leggi doganali, e questo senza fallo avverrà quando o vi piaccia, siccome io spero, di approvare il seguente progetto di legge:

Ministero delle Finanze

A 6

Progetto di Legge.

Vittorio Emanuele II.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

art.° 1.

Col giorno 1. Gennaio 1867. cesseranno di essere Città franche Ancona, Livorno e Messina.

art.° 2.

Da quel giorno in poi non si esigeranno più i Canoni annui di scudi Romani 4,000. pari a lire 21,280. dovuti in parti eguali dalla Camera di Commercio e Dal Municipio di Ancona, nè la tassa di Commercio e il diritto di estrazione sui grani che si riscuotono in Livorno, nè il diritto di stallaggio al quale vanno soggette le merci forestiere che entrano in Messina.

art.° 3.

A cominciare dal 1.° gennaio del 1868. non saranno più permesse le fiere franche.

N° 192.

Progetto di Legge, presentato dal Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze (Minghetti)

Cessazione delle Città e Fiere franche

Firmato dal Re il 16 Aprile 1868.